

ALLEGATO ALLA
REQUISITA
N. 39/9.6.2005.

REGIONE VENETO

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "VENETO ORIENTALE"

PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

L'anno duemilacinque, addì diciotto del mese di Aprile presso la Sede Direzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", si sono riuniti:

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Direttore Amministrativo - Presidente Dott. Spampinato Gaetano
2	Direttore Sanitario Dott. Accietto Filippo
3	Direttore U.O.C Personale Dott. Avignano Sandro
	Direttore della Funzione Ospedaliera Dott.ssa Finotto Rita
5	
6	
7	
8	

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Foschiani Carlo Coordinatore RSU
2	Bisutti Walter Segretario RSU
3	Manzato Fabio RSU
4	Ferraresso Loris RSU
5	Ferro Massimiliano RSU
6	Ius Massimo RSU
7	Marchesin Angelo RSU
8	Murru Alessandro RSU
9	Pratavera Mauro RSU
10	Sessolo Renzo RSU
11	Steccanella Marco RSU
12	Zorzetto Giovanna RSU
13	..2 CGIL FpPp Metropolitana di Venezia
14	CISL FPS Venezia Orientale
15	UIL FPL Venezia
16	FSI Venezia
17	FIALS Venezia

L'argomento posto all'ordine del giorno è l'adozione di un Protocollo d'Intesa in materia di norme sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali teso a tracciare alcune regole generali di condotta della Parti in caso di sciopero nonché disciplinare le procedure per il raffreddamento dei conflitti.

PREMESSO:

- che con DDG n. 214 del 14/08/2001 è stato recepita la Pre-Intesa sottoscritta in data 09.08.2001 nel quale le Parti hanno regolamentato, in conformità a quanto statuito dall'art. 2 - comma 2 - del C.C.N.L. 01.09.1995 di Comparto, la disciplina sui Servizi Minimi Essenziali;
- che in data 31.05.2001 è stato sottoscritto tra l'ARAN e Confederazioni Sindacali un Protocollo d'Intesa sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti;
- che l'art. 2 del C.C.N.L. 20.09.2001 relativo alle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Servizio Sanitario Nazionale disciplina alcuni adempimenti obbligatori che le Parti ritengono opportuno assolvere con il presente atto;

CIÒ PREMESSO, le due Delegazioni come sopra individuate convengono concordemente di stipulare il Protocollo d'Intesa in materia di norme sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui appresso.

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

TRA

**Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10
"Veneto Orientale"**


E

**RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale"
e
Organizzazioni Sindacali di Categoria**



INDICE

<u>Art. 1 Campo di applicazione e finalità</u>	3
<u>Art. 2 Servizi pubblici essenziali</u>	3
<u>Art. 3 Contingenti di personale</u>	3
<u>Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi</u>	5
<u>Art. 5 Procedure di raffreddamento e di conciliazione</u>	6
<u>Art. 6 Norme finali</u>	7



Art. 1 Campo di applicazione e finalità

1. Il presente Accordo dà attuazione alle disposizioni normative contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83 nonché alle disposizioni contrattuali del C.C.N.L. 20.09.2001 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero nell'ASSL n. 10 "Veneto Orientale", indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente Accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.
3. Le norme del presente Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
4. L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale" viene convenzionalmente e per brevità denominata e/o richiamata nei successivi articoli "Azienda".

Art. 2 Servizi pubblici essenziali

1. Nel Comparto Servizio Sanitario Nazionale sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000 n. 83, i servizi indicati nell'art. 2 del C.C.N.L. 20.09.2001.
2. Le Parti, tenute presenti le norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, al fine di dare concreta attuazione alla materia, concordano di individuare i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero quelli indicati nella **Tabella A** allegata al presente Accordo.


Art. 3 Contingenti di personale

1. Ai fini dell'art. 2 - comma 2 - del CCNL 20.09.2001 le Parti concordano di individuare nella allegata **Tabella B** il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. L'individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero è stata definita per ciascun Servizio, Unità Operativa, struttura con l'indicazione delle qualifiche e delle professionalità interessate, rapportandolo alla dotazione del personale normalmente

Carlo Corbelli

Mei

SP



impiegato nei giorni feriali e festivi, con l'indicazione delle qualifiche e delle professionalità interessate.

3. In ogni caso vanno mantenuti i turni di servizio e di pronta disponibilità notturna e festiva normalmente in essere.
4. L'Azienda si impegna a garantire i servizi minimi essenziali senza ricorso al lavoro straordinario.
5. I suddetti contingenti, categorie, profili e servizi garantiti dovranno essere tempestivamente adeguati qualora l'Azienda attivi, riduca, ovvero modifichi, in relazione ad interventi organizzativi - i Servizi; tale adeguamento dovrà essere realizzato nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni-
6. L'Azienda s'impegna a comunicare ai Responsabili dei vari Servizi - entro 48 ore dalla proclamazione dello sciopero - le modalità del relativo svolgimento affinché possano individuare il personale esonerato e possano pianificare l'attività in modo da evitare pressioni operative nei giorni di sciopero incompatibili con le risorse disponibili.
7. I dirigenti responsabili del funzionamento dei Servizi, Unità Operative, Strutture che devono garantire i servizi pubblici essenziali individuano in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero.
8. I nominativi - tramite il Responsabile di Unità Operativa o suo delegato mediante l'allegato stampato (All.to I) sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali di Categoria ed al Coordinatore della RSU Aziendale nonché ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero e vanno comunque affissi agli albi del rispettivo Servizio, Unità Operativa, Struttura.
9. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo al Responsabile di Unità Operativa - nel caso sia possibile - la conseguente sostituzione.
10. Il personale che non intende partecipare allo sciopero viene utilizzato, nei limiti dei contingenti fissati, in sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta di sostituzione per adesione allo sciopero. A ciò dovrà provvedere il Responsabile del Servizio, Unità Operativa, Struttura cui fa capo il personale interessato.
11. Per i Servizi, Unità Operative e Strutture che devono prestare l'attività ad organico intero, il Dirigente Responsabile si adopererà per ricercare soluzioni volte a consentire la partecipazione allo sciopero. In particolare potrà essere adottato - in relazione al numero di degenti e solo immediatamente prima dell'inizio dello sciopero - il turno dei giorni festivi (ove difforme da quello dei giorni feriali).
12. Il restante personale è posto a disposizione dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità, ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto di sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'art. 2 della Legge 30 maggio 1970, n. 300, di utilizzare detto personale in altri servizi che non siano ricompresi fra quelli ritenuti essenziali dal presente accordo.
13. Le trattenute sulle retribuzione per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non

inferiore ad 1 (una) ora ed a multipli interi: in tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 37 - comma 4 - del C.C.N.L. 20.09.2001.

14. Le trattenute sulle retribuzione per gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa sono costituite dalla cd. "giornata convenzionale" indipendente dall'orario di servizio effettivo: in tal caso la trattenuta per ogni giornata è pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 37 - comma 3 - del C.C.N.L. 20.09.2001.
15. L'Azienda entro 30 (trenta) giorni di calendario dell'avvenuto sciopero comunica al Coordinatore della RSU Aziendale ed alle Organizzazioni Sindacali di Categoria i seguenti dati numerici:
 - a) numero dipendenti assenti per sciopero;
 - b) numero dei dipendenti assenti per altri motivi.


Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 del presente Accordo, sono tenute a darne comunicazione, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali e/o con l'Azienda deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità e/o all'Azienda.
3. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, l'Assessorato Regionale alla Sanità per il tramite dell'Azienda e/o l'Azienda medesima sono tenuti:
 - a. alla trasmissione - almeno entro le 48 ore precedenti l'inizio dello sciopero - agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero;
 - b. alla affissione - almeno entro le 48 ore precedenti l'inizio dello sciopero - di appositi avvisi in tutte le sedi delle Unità Operative/Servizi Aziendali per informare gli Utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi quando l'astensione dal lavoro sia terminata
4. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a. il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore).
 - b. successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore); nel caso in cui dovessero esser previsti a ridosso dei giorni festivi la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.

el

per p



- c. gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
 - d. le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili.
 - e. sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome.
 - f. sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.
 - g. in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
- a. nel mese di agosto;
 - b. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - c. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
6. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.


Art. 5

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. L'Organo incaricato di svolgere le procedure di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale è il Prefetto del capoluogo di Regione;
3. L'Organo incaricato di svolgere le procedure di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo aziendale è il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. In caso di controversia, il Prefetto competente entro un termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le Parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Prefetto può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/90, come modificato dalla Legge n. 83/00.

el

fully P



5. Il tentativo si considera altresì espletato ove l'Organo di cui ai commi 2 e 3 che precedono non abbia provveduto a convocare le Parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al precedente comma 4 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato a cura del Prefetto alla Commissione di Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/00. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le Parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/00: ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le Parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni di calendario, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6 Norme finali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/00, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 della predetta Legge n. 146/90.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Servizio Sanitario Nazionale.
3. Le Parti si riservano, in ogni caso, di riesaminare ed eventualmente rivedere quanto concordato in materia in presenza di modifiche organizzative o sopravvenute norme contrattuali o di legge.
4. Dalla data di adozione del presente Accordo sono disapplicati
 - a. l'art. 2 della pre-Intesa sottoscritta in data 09.08.2001;
 - b. gli allegati 14 e 15 della pre-Intesa sottoscritta in data 09.08.2001;

Letto, confermato e sottoscritto.

<i>Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica</i>	
1	Direttore Amministrativo Dott. Spampinato <i>[Signature]</i>

<i>La Delegazione Trattante di Parte Sindacale</i>	
1	Coordinatore RSU Foschiani Carlo <i>[Signature]</i>
2	CGIL FpPp Metro olitana di Venezia
3	CISL FPS Venezia Orientale <i>[Signature]</i>
4	UIL FPL Venezia <i>[Signature]</i>
5	FIALS Venezia <i>[Signature]</i>
6	FSI Venezia

[Handwritten mark]

